

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE RIMASTO IN VIGORE FINO AL 29/9/2004 - ART. 49 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI INEFFICACE ISCRIZIONE PER DIFETTO CONTINUITA' PROFESSIONALE

49.1 Il regolamento sui criteri di identificazione dei requisiti di continuità professionale per gli iscritti alla Cassa rimane in vigore fino al 31.12.2002.

49.2 Coloro nei cui confronti l'iscrizione alla Cassa è stata dichiarata inefficace a seguito della verifica del requisito della continuità professionale prima del 31 dicembre 2002, possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati, come previsto dalla precedente normativa, entro e non oltre sei mesi dalla approvazione della presente modifica regolamentare.

49.3 Per la successiva verifica relativa al periodo 1997-2001 e per l'anno 2002 il termine di cui al comma 2 decorre dalla notifica del provvedimento amministrativo definitivo dichiarativo dell'inefficacia.

49.4 In caso di mancata richiesta di restituzione, gli anni in questione verranno considerati validi solo per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, di inabilità e di invalidità.

49.5 La Cassa notificherà agli interessati le disposizioni di cui al precedente comma con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata per conoscenza anche al Collegio di appartenenza dell'iscritto.